196.

CIRCOLARE. Napoli Febbraio 1811.

MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA.

Divisione 2.ª
Sezione 1.ª

N.º

N. B. Si prega di riferire in margine della risposta la Divisione, ed il numero della presente.

Oggetto.

Il Gran-Giudice
Ministro della Giustizia

A' Procuratori generali, ed a' Procuratori Regj presso le Corti, ed i Tribunali civili.

SIGNORI

SEnto con somma pena che in qualche tribunale civile, per alcuni punti, è tuttavia trascurata la osservanza del nuovo rito; per altri si persiste a seguir gli usi, e le formole del rito antico. Io vi additerò i più principali di questi disordini; ed eccito il vostro zelo a vigilare che non abbiano luogo nel collegio, presso cui vi è affidato l' esercizio del pubblico ministero.

I. Comincio da un articolo, che mi sembra il più interessante, perchè mentre risguarda l' ordine, non lascia di toccare ancora la giustizia. Intendo parlare della estrema facilità, onde alcuni tribunali accordano a' debitori lunghe dilazioni ad eseguire le sentenze, con cui questi vengono condannati a pagare. Non ha dubbio che la legge permette a' giudici accordar dilazioni; ma

a lo

lo permette tra certi limiti , dentro i quali conviene che religiosamente si contengano.

Dagli articoli 1244 del Codice Napoleone, e 122 del Codice di procedura si raccoglie, che di questa facoltà debbano i giudici far uso con gran riserva; che in ogni caso le dilazioni debbano essere moderate; che s'abbiano ad accordare nella stessa decisione che condanna il debitore ; che debbano aver luogo quando così richiedono le particolari circostanze del debitore istesso ; e finalmente che nella sentenza se ne debbano esprimere i motivi . Oltreciò nell' articolo 124 del Codice di procedura sono espressi varj casi , ne' quali il debitore nè può ottenere dilazione alcuna, nè può godere di quella, che abbia per avventura ottenuta. Non possono dunque le dilazioni accordarsi di ufizio ; il debitore dee averne fatta la domanda prima della condanna , e dee allegarne i motivi; il tribunale dee decidere su ciò colla stessa sentenza di condanna , inteso o chiamato all'udienza il creditore, il quale potrebbe provare o la insussistenza de' motivi addotti, o altra circostanza, per cui la dilazione non dovrebbe aver luogo . Quando si trascurasse alcuna di queste cose ; la dilazione sarebbe accordata contro il voto della legge ; il creditore avrebbe diritto di dolersi che la sua ragione è violata .

II. Circa le spese delle liti mi è noto, che alcuni tribunali sogliono compensarle arbitrariamente , e senza addurre motivo alcuno . Nell' articolo 130 del Codice di procedura si stabilisce per regola assoluta che chi perde in giudizio *debba* esser condannato alle spese . A questa regola nel seguente articolo si fanno due

due eccezioni ; e si stabilisce che in que' casi *può* il tribunale ammettere in tutto o in parte la compensazione delle spese . Se dunque la regola è assoluta ; tranne i due casi di eccezione , il tribunale in tutti gli altri dee condannare alle spese la parte che perde . Ne' due casi poi di eccezione , poichè sono facoltativi , il tribunale può , secondo le circostanze, ammettere, o no , in tutto , o in parte la compensazione ; ma nel dichiararlo , conviene che ne alleghi i motivi . È secondo lo spirito della nuova legislazione che di ogni parte della decisione il magistrato adduca le ragioni . Nulla dee portarvi l'aria del mistero , o dell' arbitrio .

III. Con meraviglia ho inteso che in qualche tribunale , nell'ordinarsi una pruova per testimonj , è stato solito usarsi questa veramente strana formola di decisione : *Si ammettano le parti a più ampio procedimento* . Nulla può pensarsi più contrario al nuovo rito . La decisione che ordina una pruova testimoniale , dee esprimere tutt'i fatti , che vogliono esser provati , e dee nominare il giudice , da cui i testimonj si hanno da interrogare . Così prescrive l' articolo 255 del Codice di procedura . La legge vuole che l' intero tribunale debba dichiarare su quali fatti si vuole aprir l' adito ad una pruova testimoniale . Ma colla formola dianzi accennata le parti vengono ammesse a provare ciò che loro piace . Questo grave abuso è figlio della difficoltà , che tuttavia si trova a spogliarsi delle abitudini già contratte all' antico rito .

IV. Da questo medesimo principio è derivato un altro errore , cioè che qualche corte o tribunale abbia chiamato nella causa un terzo , adoperando l' an-

 tica

tica formola: *si darà la provvidenza inteso Tizio* ec. Questa formola non può permettersi nel nuovo rito. Il magistrato è in mezzo alle parti, che gli si presentano in giudizio: dee giudicar su la domanda dell'attore, e la difesa del reo. Se l'azione è malamente diretta contra una persona, la rigetterà per questo motivo. Sarà libero all'attore istituire nuovo giudizio contro altro reo. Se talora manchi una persona, che è necessaria a costituire il giudizio, come per esempio, se il minore emancipato vi è senza il curatore; il magistrato deciderà che non v'ha luogo a deliberare, appunto perchè manca quella tale persona. In somma i cittadini debbono essere chiamati in giudizio a piatire, dalle parti interessate, e non già dal giudice; siccome verrebbe a farsi coll'indicata formola del rito antico. Secondo il rito nuovo il giudice, quantunque possa di ufizio ordinare una pruova testimoniale, ad ogni modo non può obbligare a venire in giudizio altre persone, che i soli testimonj chiamati dalle parti.

V. In alcuni tribunali non è ancora posto in osservanza ciò che prescrivono gli articoli 142, 143, 144, e 145 del Codice di procedura; cioè che la compilazione delle decisioni non proferite in contumacia si debba fare sulle *qualità* notificate tra i patrocinatori. Dalla inosservanza di questo savio sistema derivano inconvenienti assai gravi. Molte decisioni mancano di punti di fatto, su cui i tribunali, avendoli per veri, han fondate le loro considerazioni; molte mancano di essenziali punti di diritto che son caduti in esame; e finalmente molti fatti asseriti nelle decisioni, s'impugnano fino nella G. C. allegandosi dalle parti non dover

fare

fare stato contro di loro, poichè inseriti nelle decision senza che esse sieno state intese nel modo che la legge prescrive.

VI. Qualche Presidente di prima istanza si ha attribuita la facoltà di ordinare anche sospensioni, e sequestri su semplici ricorsi non intimati alle parti.

La legge attribuisce a' Presidenti di prima istanza la facoltà di dare provvedimenti ne' casi di urgenza, cioè in quelli, ne' quali non vi è tempo di citare neppure a breve termine innanzi al tribunale. Ma questi provvedimenti debbono darsi o all' udienza de' rapporti, per cui vi sono i giorni destinati; o quando non ci è tempo di attendere queste, anche in casa del Presidente istesso. Nell' uno, e nell' altro caso però la legge vuole che la parte sia citata; e nel secondo caso vuole che lo sia per mezzo di un usciere particolarmente incaricato. La regola è che i Presidenti non possono dar providenze che ne' casi urgenti, ed intese le parti. Essi dunque non possono nè ordinare sequestri, nè dare altre provvidenze su semplici ricorsi, se non ne' casi in cui espressamente questa facoltà venga loro attribuita dalla legge.

VII. Alcuni cancellieri di tribunali di prima istanza, per dare le spedizioni delle sentenze soggette ad appello, e non esecutive provvisoriamente, richiedono che sieno prima trascorsi otto giorni da che sono pronunziate, allegando per ragione che, giusta l' articolo 450 del Codice di procedura, la esecuzione di tali sentenze dee per siffatto tempo sospendersi. È questo un errore. Le parti han diritto di ottenere la spedizione esecutiva tostochè hanno adempito a ciò, che

la

la legge per questo effetto richiede. Se l' usciere prima degli otto giorni viene alla esecuzione, ne sarà risponsabile. Il suddetto articolo ordina che si sospenda l'esecuzione, non già la spedizione della sentenza.

Altri cancellieri niegano la spedizione di tutte le decisioni fino a che non sieno state notificate, e non sieno trascorsi otto giorni dal dì della notifica, obbligando perciò le parti a farne la notifica sopra semplici copie conformi. È questo un doppio errore. Primieramente delle decisioni profferite in contraddizione delle parti non deve esser sospesa l' esecuzione che per soli otto giorni dal dì della loro data, come rilevasi dagli artic. 449, e 450; e scorso tal termine, e fino a che non si produca l' appello, possono eseguirsi, e può l' usciere, anche nell' istesso dì che notifica la sentenza alla parte, passare alla notifica dell' atto preventivo, o sia comandamento, che dee precedere l'esecuzione. Per le decisioni in contumacia poi, sebbene sia stabilito coll' artic. 155 di non potersi eseguire, se non dopo trascorsi otto giorni dalla notifica al patrocinatore costituito, o alla parte, se non ha costituito patrocinatore; pure in tutt' i casi l' uffizio dell' esecuzione è attribuito all' usciere; nè al cancelliere appartiene il conoscere quando una decisione debba essere eseguita, e trattener perciò la spedizione prima della notifica.

VIII. Un altro grave abuso ha luogo in qualche altro tribunale nel distendere le minute delle decisioni. La legge vuole che queste minute sieno scritte nel *foglio di udienza*, cioè in un libro, in un registro che dee tenersi a questo effetto. Ad ogni modo alcuni cancellieri scrivono la minuta di ciascuna decisione in fo-

fogli separati di carta bollata, che obbligano le parti a lor somministrare, e formano, per dir così, tanti fogli di udienza, quante sono le cause. Conviene che questo grave disordine cessi subito dove ha luogo. Io vi ricordo che la legge v' incarica particolarmente di vigilare per l' osservanza dell' artic. 138 del Codice di procedura, ove è stabilito che la minuta di ciascuna sentenza tostochè è pronunciata, debba essere soscritta nel foglio di udienza dal Presidente e dal cancelliere; che al margine dello stesso foglio si debbano notare i giudici ed il regio Procuratore, che avranno assistito alla decisione; e che questo notamento ancora debba firmarsi dal Presidente e dal cancelliere.

IX. Un altro errore commettono alcuni cancellieri, ed è che, pronunziate le sentenze, ritengono in cancelleria le petizioni ed i documenti prodotti dalle parti nelle cause, in cui è nominato un giudice per far rapporto. Queste carte, fatta la decisione, debbono restituirsi alle parti, e non già rimanere in cancelleria, per ivi formarne de' volumi simili agli antichi processi, che la nuova procedura non conosce. La legge non può essere più chiara su questo punto.

Voi vedete quanto interessi il bene della giustizia il far subito cessare questi abusi, ove abbiano tuttavia luogo. A tale effetto leggerete questa circolare alle corti, ed ai tribunali presso cui esercitate il pubblico ministero. Dopo tanti mezzi d'istruzione, è tempo ormai di vedere il nuovo rito civile osservato nella sua purità, e senza il miscuglio di formole antiche già abolite.

Mi rimane ad avvertirvi di un altro abuso, che so

aver

aver luogo nell' amministrazione della giustizia civile; ed è che i giudici di pace eccedono di frequente i limiti delle facoltà, che per questo ramo loro accorda la legge. È necessario avvertirgli che la loro giuridizione per gli affari civili si limita 1. alle cause puramente personali, o che sieno dirette sopra cose mobili, e le quali non eccedano il valore di duc. dugento; 2. alle cause espresse ne' numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell' articolo 22 della legge organica de' 20 Maggio 1808, senza limitazione di valore. Giova inoltre far loro osservare che, dopo la pubblicazione del Codice di procedura, le cause, di cui si parla nel numero 10.° del suddetto articolo, non appartengono più privativamente alla loro giuridizione. In quel numero si parla di debiti ed obbligazioni nascenti da scritture privilegiate per lo rito antico. Per questa loro natura privilegiata la legge riservò a' giudici di pace le cause, che dalle medesime derivassero. Spogliate tali scritture, per lo nuovo rito, di ogni privilegio, son ricadute sotto le giuridizioni de' giudici competenti. In conseguenza le azioni, cui dan luogo, apparterranno a' giudici di pace quando sieno personali, o si raggirino intorno a cose mobili, e non eccedano il valore di ducati dugento, nè sieno di un valore indefinito.

Bisogna che di ciò avvertiate i giudici di pace de' vostri circondarj, perchè non eccedano, come ora molti fanno, i limiti delle loro facoltà nelle cause civili.

Vi rinnovo i sentimenti di mia perfetta stima.